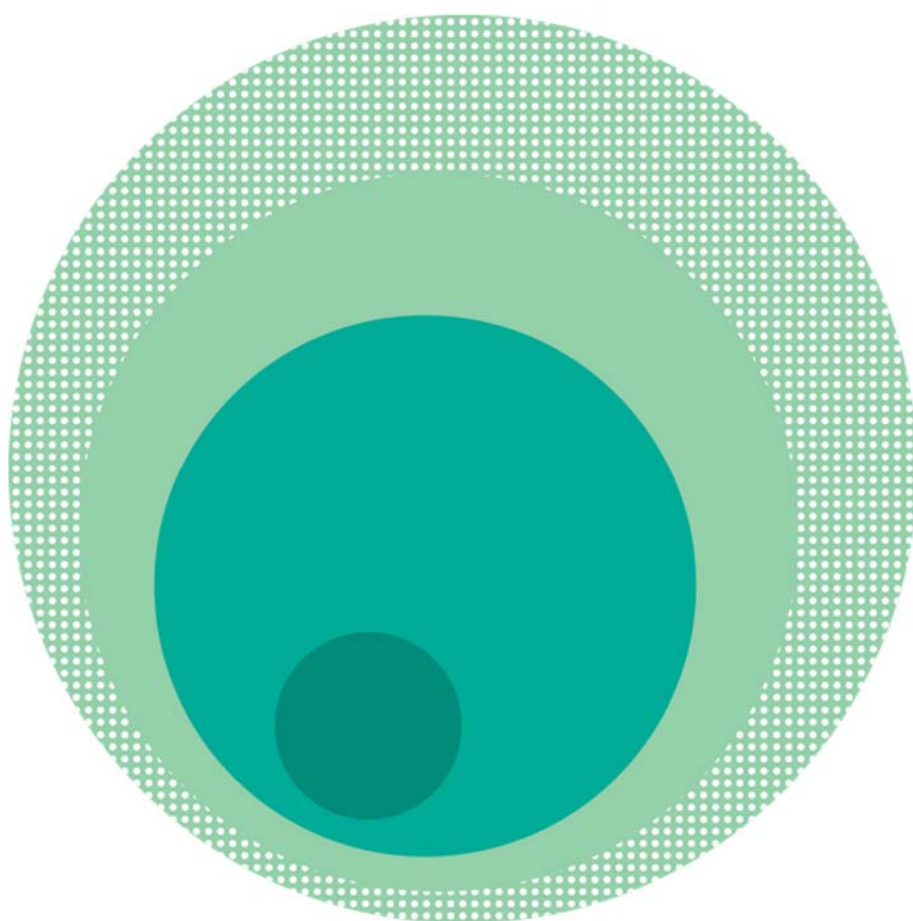


Tax Control Framework: le porte d'accesso volontario e i vantaggi dell'adempimento collaborativo

Il regime di adempimento collaborativo non riguarda solo i grandi contribuenti: già oggi possono aderirvi anche le società di un gruppo con un soggetto idoneo, i beneficiari di un interpello sui nuovi investimenti e chi opta per il "TCF opzionale", una porta d'accesso che interessa da vicino molte PMI. La circolare 6 agosto 2026 n. 6/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito questi percorsi e gli effetti premiali del regime.



1. Che cos'è il Tax Control Framework

Com'è noto il c.d. "Tax Control Framework" (TCF) è il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale richiesto per accedere al regime di **adempimento collaborativo** (cooperative compliance), introdotto dal **D.Lgs. 128/2015** e riformato dalla legge delega 111/2023 e dai relativi decreti attuativi, ovvero il **D.Lgs. 221/2023** ed il **D.Lgs. 108/2024** (sulla tematica si veda anche la Tax news n. 39 del 21 luglio 2025). Il regime si basa sul principio "trasparenza in cambio di certezza", in base al quale (da un lato) l'impresa condivide preventivamente con l'Agenzia delle entrate i rischi fiscali rilevanti e (dall'altro) ottiene interlocuzioni rapide e benefici che vanno oltre la sola riduzione delle sanzioni.

2. Chi è tenuto ad aderire: le soglie dimensionali

L'adesione al regime, in linea di principio, è riservata ai grandi contribuenti individuati in base a una soglia dimensionale, che negli anni è stata più volte ridotta. Infatti, dagli originari **10 miliardi di euro di volume d'affari o ricavi**, si è passati a 5 miliardi per il 2020-2021 e a 1 miliardo per il 2022-2024. La riforma della legge delega ha impresso un'ulteriore accelerazione per cui:

- dal **2024**: la soglia è scesa a **750 milioni di euro**;
- dal **2026**: la soglia è scesa a **500 milioni di euro**;

- dal **2028**: raggiungerà la soglia “a regime” di **100 milioni di euro** di volume d'affari o ricavi.

3. La prima via facoltativa: l'adesione “per trascinamento” di gruppo

Indipendentemente dalle soglie viste, la riforma consente l'accesso “**per trascinamento**”: in tal senso possono aderire al TCF anche le società che sono prive dei requisiti dimensionali, purché appartengano a un **gruppo di imprese** in senso civilistico (art. 2359 c.c.) in cui almeno un soggetto possieda i requisiti e il gruppo adotti un sistema di controllo del rischio fiscale unitario e certificato. Pertanto, se la capogruppo ha già un TCF validato, le controllate possono **riutilizzarne la matrice dei rischi (RCM)**, con gli adattamenti necessari.

4. La seconda via: l'interpello sui nuovi investimenti

Una seconda via, anch'essa indipendente dalle soglie, è riservata a chi dà esecuzione alla risposta di un **interpello sui nuovi investimenti** (art. 2, D.Lgs. 147/2015): un investimento non inferiore a **20 milioni di euro** con ricadute occupazionali significative e durature. L'articolo 7, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 128/2015 consente l'accesso indipendentemente dal volume d'affari; l'istanza può essere presentata dal primo adempimento fiscale connesso alla risposta (dichiarazione, LIPE, saldo imposte). Chi accede per questa via, se privo dei requisiti dimensionali, **non può estendere l'effetto di trascinamento** alle altre società del gruppo (possibilità riservata solo al canale "di gruppo" appena visto).

5. La terza via: il TCF opzionale

La terza via è il **"TCF opzionale"** introdotto dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 128/2015. In applicazione di questa previsione, i soggetti che sono privi dei requisiti dimensionali possono optare, con comunicazione all'Agenzia, per l'adozione di un sistema di controllo del rischio fiscale, ottenendo in cambio la **disapplicazione delle sanzioni amministrative** e la **non punibilità penale** per i rischi comunicati, se il comportamento corrisponde a quanto rappresentato senza condotte simulatorie o fraudolente. L'opzione è irrevocabile per il primo biennio, si rinnova tacitamente e decade se la certificazione del TCF (triennale) non è aggiornata.

Per le PMI prive di altre vie d'accesso, il TCF opzionale resta **l'opzione più realistica** per ottenere certezza preventiva e dotarsi di un sistema di controllo del rischio fiscale strutturato (utile anche nei rapporti bancari).

6. I vantaggi dell'adesione: gli effetti premiali

Chi aderisce al regime pieno (per requisito dimensionale, per l'adesione "per trasciamento" di gruppo o per l'interpello sui nuovi investimenti) beneficia di effetti più ampi, ovvero:

- sul fronte sanzionatorio: **esclusione integrale delle sanzioni amministrative** per i rischi comunicati preventivamente e correttamente, con riduzione alla metà anche per i rischi non significativi solo mappati;
- sul fronte penale: **esclusione della rilevanza penale** per la dichiarazione infedele relativa alle condotte comunicate (non più mera non punibilità, ma esclusione del fatto di reato, con venir meno dell'obbligo di notitia criminis) esclusa comunque per le condotte simulatorie, fraudolente o elementi passivi inesistenti.
- **riduzione di due anni dei termini di accertamento** (tre con il "visto pesante" ex art. 36, D.Lgs. 241/97);
- **possibilità di regolarizzare le annualità pregresse** entro 120 giorni dall'ammissione;
- **esonero dalle garanzie sui rimborsi**, esteso al gruppo IVA.

Nella seguente tabella riepiloghiamo i vantaggi derivanti dalle due soluzioni (TFC opzionale e a regime pieno)

ASPETTO	TCF OPZIONALE	REGIME PIENO
SOGLIA DI ACCESSO	Nessuna	100 mln dal 2028, o gruppo/interpello $\geq$ 20 mln
SANZIONI AMMINISTRATIVE	Solo sui rischi da interpello	Escluse (c. 3); Dimezzate sui rischi mappati (c. 3-bis)
RILEVANZA PENALE	Non punibilità (elementi attivi)	Esclusione del fatto di reato (elementi attivi)
ANNUALITA' PREGRESSE	Non regolarizzabili	Regolarizzabili in 120 gg
TERMINI DI ACCERTAMENTO	Nessuna riduzione	- 2 anni (-3 con visto pesante)
ESONERO GARANZIE RIMBORSI	Non previsto	Sì, incluso gruppo IVA
DURATA	Biennale, rinnovo tacito	A tempo indeterminato

7. Indicazioni operative

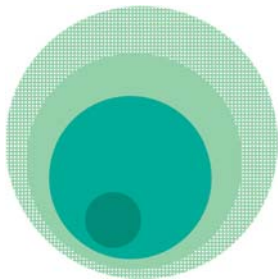
Alla luce di quanto esaminato, si suggerisce di:

- **verificare, nei gruppi societari, se una società possieda i requisiti dimensionali**, per l'accesso "per trascinamento" delle altre controllate;
- **per le PMI prive di altre vie di accesso: valutare il TCF opzionale** (che non richiede soglie e consente comunque la disapplicazione delle sanzioni sui rischi comunicati preventivamente);
- **per le imprese prive di tali modelli**, avviare un set di controlli sui rischi contabili con responsabilità e ruoli definiti.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

Marco Nessi

21 settembre 2026



*LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

FIDERCONSULT SRL

ROMA

00144 - Via Marco e Marcelliano 45
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

FIRENZE

50132 – Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055.234.79.02

FIDENZA

43036 – Via Monsignor Ottorino
Davighi, 436
Tel. 02.93.21.87.03

MILANO

20121 – Via San Prospero, 4
Tel. 02.93.21.87.03

FiderConsult Srl (the “Firm”) is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members.”